

in via Lorenteggio n. 183, rilevando l'opportunità di formalizzare la cessazione dell'attività presso i competenti uffici, nonché di porre a conclusione il contratto di locazione dello stesso immobile, in modo da liberare la ditta dal relativo impegno economico nei confronti dell'ALER Milano, ammontando l'esposizione debitoria nei confronti del predetto Ente ad € 26.600,00 circa.

Dalla situazione economico-patrimoniale relativa all'esercizio 2009, all'uopo elaborata dall'Amministratore della procedura, emergono i seguenti dati:

- Situazione economica al 31/12/2009

COSTI		RICAVI	
- Acquisto di materie	8.126	- Ricavi delle prestazioni	20.242
- Oneri per servizi	8.641	TOTALE	20.242
- Oneri finanziari	61		
TOTALE	16.828		
- <i>Utile del periodo</i>	<i>3.414</i>		

- Situazione patrimoniale al 31/12/2009

ATTIVO		PASSIVO	
- Crediti in sofferenza	3.287	- <i>Utile del periodo</i>	<i>3.414</i>
- Disponibilità Liquide	11.550	- Debiti vs Fornitori	3.734
		- Debiti per affitto	7.690
TOTALE	14.837	TOTALE	11.423

Si segnala che l'assenza di nuove commesse ha determinato, anche per questa attività, un aggravamento della situazione finanziaria tale da dover ridimensionare i relativi costi attraverso la disdetta della locazione della sede, sita in via Lorenteggio n. 181 a Milano.

Acquisito il conforme indirizzo espresso dalla Rete degli Esperti nel corso della riunione in data 14/10/2009, l'Agenzia è stata quindi autorizzata ad incaricare l'Amministratore della procedura dott. Gaspari a formalizzare sia la cessazione dell'attività di lavanderia svolta dal Benattia Nabil, dandone comunicazione alla Camera di Commercio ed ai competenti uffici finanziari, sia la disdetta presso l'A.L.E.R. di Milano dei contratti di locazione per entrambi gli immobili, verificando la possibilità di ottenere transattivamente una riduzione e/o dilazione del debito maturato in relazione al mancato pagamento degli affitti arretrati.

A seguito di segnalazione dell'Amministratore della procedura, è stata inoltre rilevata la permanenza presso i locali dell'ex lavanderia di alcune attrezzature, in relazione alle quali l'Agenzia è stata autorizzata ad incaricare lo stesso Amministratore a procedere alla vendita dei beni strumentali non rimossi dal Benattia, ovvero alla loro cessione a titolo gratuito senza oneri a carico della procedura ad Enti ed Associazioni. La macchina lavatrice e l'asciugatrice sono invece stati trasferiti presso l'abitazione dei coniugi Benattia/Conte e vengono da questi utilizzati per le proprie esigenze familiari.

Si ritiene opportuno rilevare che l'Amministratore non ha provveduto ad erogare alcuna somma ai fini dell'assegnazione mensile dell'importo autorizzato per le esigenze familiari del Benattia, considerato che le disponibilità liquide presenti sul conto della procedura sono state interamente accantonate per il pagamento dei debiti derivanti dall'attività di impresa.

Si segnala, infine, che risulta ancora da riscuotere il saldo dei lavori svolti presso il condominio di viale Espinasse a Milano, pari a circa € 11.000,00, importo che, a seguito di talune contestazioni del Condominio sulla qualità dei lavori compiuti e della mancanza di accordo tra le

parti, dovrà essere oggetto di apposito giudizio civile per l'instaurazione del quale è stato autorizzato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria il conferimento di un incarico ad un legale del libero foro.

4) Misure di congelamento disposte nei confronti di **Darraji Kamel:**
Impresa individuale "Darraji Kamel".

Il congelamento delle risorse economiche riconducibili al Sig. Darraji Kamel ha avuto ad oggetto un'impresa individuale operante nel settore edile in Busto Arsizio (VA).

Successivamente alla notifica del provvedimento di congelamento, eseguita in data 16/10/2009, l'Agenzia del Demanio è stata autorizzata a nominare un Amministratore della procedura, individuato nella persona del dr. Gaspari. Anche per tale procedura al medesimo è stato conferito incarico della durata di un anno a far data dal 10.11.2009 e con il riconoscimento di un compenso pari ad € 2.040,00 + c.p. + IVA + spese di viaggio per i primi 15 gg. di gestione ed € 612,00 + c.p. + I.V.A. + spese di viaggio per i mesi successivi. A seguito del ricevimento dell'incarico, il citato professionista ha provveduto ad aprire un conto corrente intestato alla gestione presso la Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Gallarate.

Con istanza in data 25/11/2009, il legale del sig. Darraji Kamel, nel segnalare di avere presentato domanda di de-listing, ha formulato istanza di cessazione, per inattività, della Impresa individuale Darraji Kamel e di cancellazione della stessa alla Camera di commercio. In merito a tali richieste, è stato verificato tramite l'Amministratore dott. Gaspari, che la ditta individuale è effettivamente inattiva mentre il sig. Darraji Kamel risulta svolgere saltuariamente prestazioni di lavoro per la moglie, titolare di analoga impresa edile, ovvero per altre imprese.

L'Agenzia del Demanio ha quindi segnalato che l'attività lavorativa prestata dal Darraji Kamel al di fuori della propria impresa individuale potrebbe comportare la violazione delle misure di congelamento dovendosi conseguentemente valutare la possibilità di estendere il provvedimento anche all'impresa edile della moglie del soggetto listato. A seguito di apposite indagini della Guardia di Finanza sono state avviate le procedure per il congelamento dell'impresa nella disponibilità della moglie del soggetto listato a valle delle quali l'Agenzia del Demanio nominerà un amministratore della procedura verosimilmente nella persona del dr. Gaspari.

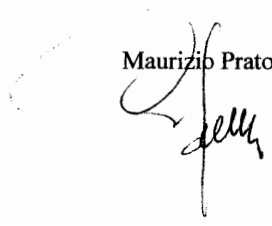
* * *

Da quanto sopra emerge che le attività svolte in tema di terrorismo nel corso dell'anno 2009 dall'Agenzia del Demanio hanno riguardato risorse economiche generalmente di modestissimo valore le cui problematiche gestionali principali sono strettamente connesse alla prosecuzione dell'attività d'impresa e contestualmente dal reperimento di sufficienti disponibilità economiche per far fronte alle esposizioni debitorie contratte dai soggetti listati. L'esperienza maturata consente inoltre di rilevare il frequente tentativo di aggiramento della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 109/2007 da parte dei soggetti listati che, sovente, dopo l'emissione del provvedimento restrittivo, cessano di fatto l'esercizio delle attività economiche congelate tentando di reperire al di fuori di esse risorse finanziarie attraverso prestazioni non direttamente controllabili secondo le logiche imposte dalla stessa misura restrittiva.

In relazione a quanto sopra, si allega prospetto riepilogativo delle procedure gestite da questa Agenzia (all.1).

Si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Maurizio Prato



All.: c.s.

[illegible]



N.pr. 30328

MEF

Data 16.04.2010

DT

FASC. 135-005.001/49913



00084729

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente**Avv. Prof. Guido Alpa**Roma, 1 aprile 2010**Anticipata via e-mail***ILL.MO SIG. PRESIDENTE
COMITATO SICUREZZA FINANZIARIA
DIPARTIMENTO DEL TESORO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE****R O M A**

OGGETTO: *normativa antiriciclaggio – obbligo di comunicazione al Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell'economia ai fini della Relazione annuale del Ministro (art. 5, co. 3, lett. b, d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231)*

Illustre Presidente,

di seguito e ad integrazione della nota inoltrata a codesto Comitato di Sicurezza in data 30 marzo scorso, ai fini del rispetto dell'obbligo in oggetto, si trasmette l'unito prospetto delle ulteriori comunicazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati sottoindicati:

AREZZO:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha effettuato alcuna informativa all'UIF; non ha organizzato iniziative formative in materia;

BIELLA:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha effettuato informativa all'UIF relativamente a violazioni delle norme antiriciclaggio; non sono stati organizzati eventi formativi e culturali in materia, ma si prevede di realizzarli nel corrente anno;

COMO:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha rilevato alcuna violazione alle normative antiriciclaggio e, pertanto, non ha inoltrato alcuna informativa all'UIF;

FORLÌ – CESENA

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha effettuato alcuna comunicazione informativa all'UIF;

GENOVA:

segnala che nell'arco dell'anno 2009 non ha rilevato violazioni alle normative antiriciclaggio; non ha organizzato iniziative formative e culturali in materia;

GROSSETO :

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha organizzato eventi sul tema antiriciclaggio;

L'AQUILA :

segnala che nell'ambito della attività disciplinare non ha rilevato occasioni per le quali fosse necessario informare l'UIF; non ha organizzato eventi in materia;

MATERA:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha rilevato violazioni delle disposizioni antiriciclaggio; non ha organizzato iniziative formative e culturali in materia;

MILANO:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non vi sono state informazioni da segnalare all'UIF; ha organizzato eventi formativi accreditati svolti nell'arco del 2009 in materia di antiriciclaggio ed un corso per *Avvocati amministratori e sindaci nell'impresa collettiva* nel cui ambito è stata prevista una lezione sul tema antiriciclaggio;

ORVIETO :

segnala nel corso del 2009 non ha rilevato violazioni alle norme antiriciclaggio e, pertanto, non ha trasmesso informative all'UIF; non ha organizzato iniziative formative e culturali in materia;

PAVIA:

segnala che non è stato necessario effettuare alcuna comunicazione all'UIF per violazioni alla normativa antiriciclaggio; non sono state organizzate iniziative formative e culturali in materia, ma ci si riserva di provvedere in futuro;

PISA:

segnala di non aver organizzato o patrocinato nel corso dell'anno 2009 eventi formativi in materia di antiriciclaggio; un evento in materia è stato patrocinato ed accreditato nell'anno 2008, ed un altro è stato accreditato nel febbraio del 2010;

PORDENONE:

segnala di non aver rilevato ipotesi di violazione alle norme antiriciclaggio; non ha organizzato nel corso dell'anno 2009 eventi formativi e culturali in materia (attività che è stata svolta, invece, nel 2008); nel 2009 ha effettuato attività di “ricordo agli iscritti”, a mezzo di circolare, degli obblighi sorgenti dalla normativa antiriciclaggio;

PRATO:

segnala che nell'arco dell'anno 2009 non ha proceduto ad alcuna comunicazione informativa all'UIF;

SALUZZO:

segnala che nel corso del 2009 non ha ravvisato situazioni suscettibili di segnalazione informativa all'UIF in relazione alle norme antiriciclaggio; non ha organizzato eventi formativi e culturali in materia (peraltro, organizzati negli anni precedenti al 2009) ma segue con attenzione la materia e non trascurerà di aggiornare gli iscritti;

SONDRIO:

segnala che nel corso del 2009 nessuna ipotesi di violazione alle normative antiriciclaggio è stata effettuata all'UIF; non sono state organizzate iniziative formative e culturali in materia;

SPOLETO:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha rilevato ipotesi di violazione alle normative antiriciclaggio; non ha organizzato eventi formativi e culturali in materia;

TERMINI IMERESE:

segnala che non ha inoltrato alcuna comunicazione informativa all'UIF; ha previsto un evento formativo per l'anno 2010;

TERNI:

segnala nel corso dell'anno 2009 non sono state ravvisate violazioni alle normative antiriciclaggio; sono previsti eventi formativi da organizzare nel 2010;

TRAPANI:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha rilevato ipotesi di violazione alla normativa antiriciclaggio e, pertanto, non ha inoltrato alcuna informativa all'UIF; non ha organizzato eventi formativi e culturali in materia;

VITERBO:

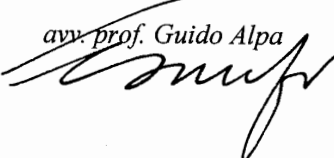
segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha inoltrato alcuna comunicazione informativa all'UIF; non ha organizzato iniziative di carattere formativo e culturale in materia;

VOGHERA:

segnala che nel corso dell'anno 2009 non ha inoltrato alcuna comunicazione informativa all'UIF; non ha organizzato iniziative formative e culturali in materia;

Come anticipato nella nota 30 marzo 2010, il Consiglio nazionale forense solleciterà i Consigli dell'Ordine che non hanno ancora provveduto ad inviare le relative comunicazioni, e si riserva di fornire al Comitato ulteriori elementi che dovesse acquisire.

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

avv. prof. Guido Alpa


ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

+OFF IV - III - II - V

Prot. 2665/bp

N.pr

31380

MEF



Data

16, 04, 2010

DT

00084770

Fax. 135-005.001/49913

Milano, 12 marzo 2010

Spettabile
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre n. 97
00187 - ROMA

Raccomanda R.R.**Comunicazione ex art. 5, 3° comma del Decreto Legislativo 231/2007**

In relazione alle previsioni normative in oggetto si comunica che questo Ordine territoriale nell'anno 2009 ha svolto le seguenti attività.

Il Servizio Antiriciclaggio, istituito il 16 Gennaio 2008, ha continuato a fornire assistenza agli iscritti per qualunque problematica connessa all'applicazione della Legge Antiriciclaggio.

Le commissioni di studio dell'Ordine, in particolare la Commissione Antiriciclaggio, ha attuato l'attività formativa dei dipendenti e dei collaboratori degli iscritti ex art. 54 D.Lgs. 231/2007 per il tramite di 4 convegni formativi appositi tenuti il 18 Marzo 2009, il 5 Maggio 2009, il 15 settembre 2009 ed il 1° Dicembre 2009.

Ha tenuto a disposizione degli iscritti e dei loro collaboratori e dipendenti un corso di formazione a distanza in e-learning realizzato dal Responsabile del Servizio Antiriciclaggio.

Ha attuato attività formativa più articolata rivolta agli iscritti per il tramite di altri 8 convegni formativi tenuti il 25 Marzo 2009, il 22 Maggio 2009, il 24 Settembre 2009, il 19 Ottobre 2009, il 17 Novembre 2009, il 18 Novembre 2009, il 24 Novembre 2009 ed il 4 Dicembre 2009.

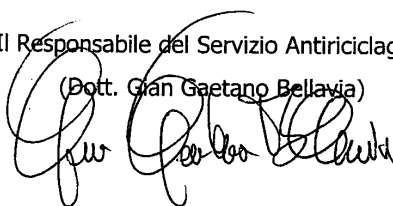
Per ciò che concerne le attività di vigilanza di cui all'art. 9, 6° comma della Legge Antiriciclaggio, il Servizio Antiriciclaggio non ha ricevuto dal Consiglio dell'Ordine (ex art. 5 del regolamento del servizio già inviato il 23 Marzo 2009) alcuna segnalazione circa ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo nonché a violazioni delle disposizioni della Legge Antiriciclaggio rilevate nei confronti degli iscritti nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ordine.

Per ciò che concerne le funzioni di controllo di cui all'art. 8 della Legge Antiriciclaggio, persistendo il silenzio nel merito da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo scrivente Ordine territoriale ha indirizzato al predetto Consiglio Nazionale in data 5 Novembre 2009 la richiesta di conferma sul concreto ed attuabile ruolo degli Ordini professionali nella vigente normativa, che viene allegata (A) alla presente comunicazione.

Ha ricevuto risposta in data 18 Dicembre 2009, parimenti allegata alla presente comunicazione (B).

Con osservanza.

Il Responsabile del Servizio Antiriciclaggio
(Dott. Gian Gaetano Bellavia)





**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

CS/sc

C.N.D.C.E.C.

Prot. 10734 del 18-12-2009

Tipo: PARTENZA



Allegato B

Roma, 17 dicembre 2009

Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di MILANO

p.c.

Ordini territoriali
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
d'Italia

Oggetto: Risposta a richiesta di conferma sul ruolo degli Ordini professionali alla luce del D.lgs. 21 novembre 2009 n. 231 a confronto con la Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005

Con la comunicazione prot. n. 1/09/44/LM/bp del 5 novembre (allegata alla presente informativa) l'Ordine di Milano ha segnalato al Consiglio Nazionale che il Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche, in contrasto con quanto espressamente indicato dall'art. 37 della Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva antiriciclaggio) non ha previsto l'attribuzione di adeguati poteri e risorse in capo agli Ordini per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo sugli iscritti in merito all'osservanza della normativa antiriciclaggio.

L'Ordine ha evidenziato, in particolare, come la mancata attribuzione, da parte della normativa interna, di adeguati poteri regolamentari e sanzionatori e di risorse agli Ordini renda operativamente difficile per questi ultimi l'attuazione dei suddetti compiti di vigilanza e controllo.

Nelle conclusioni l'Ordine, nel richiamare la possibilità di esercitare i poteri di vigilanza attribuitigli in via ordinaria dal D.lgs. n. 139/2005, ha individuato i seguenti comportamenti:

1. Invio di idonee informative ai propri iscritti sugli obblighi antiriciclaggio e adempimenti ad essi connessi;

2. Istituzione di specifiche iniziative formative per l'espletamento degli adempimenti derivanti dagli obblighi antiriciclaggio;
3. Invio di apposito questionario agli iscritti con obiettivi di verifica dell'attuale stato di conoscenza della normativa antiriciclaggio e di promozione dell'osservanza;
4. Istituzione di servizio di ricezione, e successivo invio all'UIF, delle segnalazioni di operazioni sospette da parte degli iscritti;
5. Attuazione di idonee procedure ai fini dell'inoltro delle periodiche informazioni alle autorità competenti previste dalla normativa interna;
6. Attuazione di una rigorosa procedura disciplinare per gli iscritti che:
 - non abbiano adottato le misure previste dalla normativa antiriciclaggio,
 - siano coinvolti in reati di riciclaggio/finanziamento del terrorismo,quali comportamenti ritenuti dovuti per ottemperare agli obblighi di vigilanza previsti dalla normativa antiriciclaggio e ha, contestualmente, richiesto al Consiglio Nazionale assicurazioni sulla correttezza di tale impostazione.

Il Consiglio Nazionale ha attentamente considerato la richiesta pervenuta dall'Ordine di Milano e, in riferimento alle questioni evidenziate, osserva quanto segue.

L'esame della normativa comunitaria svolto dall'Ordine evidenzia correttamente l'attuazione solo parziale, da parte del Legislatore italiano, di quanto previsto dall'art. 37 della Direttiva 2005/60/CE. Invero con la nota informativa n. 25 del 25 marzo 2009, il Consiglio Nazionale stesso aveva già chiarito che la mancata attribuzione, da parte del Legislatore italiano, di adeguati poteri e risorse in capo agli Ordini professionali in qualità di organismi di autoregolamentazione professionali non appare conforme alle disposizioni comunitarie e, di fatto, pregiudica l'operatività delle disposizioni che introducono i suddetti obblighi di vigilanza e controllo a carico degli Ordini.

In altri termini l'assenza di specifici poteri regolamentari e sanzionatori e di risorse specificamente destinate alla promozione e alla vigilanza dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti non consente, allo stato attuale, agli Ordini di ottemperare a tali obblighi altro che con l'esercizio dei generali poteri di vigilanza attribuiti dal D.lgs. n. 139/2005.

Ciò premesso, per quanto riguarda i comportamenti individuati dall'Ordine ai punti nn. 1 e 2 si osserva che l'invio agli iscritti di idonee comunicazioni informative degli obblighi antiriciclaggio e dei connessi adempimenti, nonché la predisposizione di specifiche iniziative formative appare, certamente, un comportamento corretto da parte dell'Ordine per diffondere la conoscenza della normativa antiriciclaggio e indurre gli iscritti alla sua osservanza. Si segnala, peraltro, che il Consiglio Nazionale ha già provveduto, sin dalla sua istituzione, a diffondere agli Ordini e agli iscritti, tramite note e circolari informative, la necessaria informazione circa:

- a. gli obblighi antiriciclaggio gravanti sugli iscritti e i compiti di controllo e vigilanza attribuiti agli Ordini¹,
- b. gli adempimenti che, in concreto, gli iscritti sono chiamati ad espletare².

In riferimento ai punti nn. 3 e 5 si osserva che l'invio agli iscritti di apposito questionario appare un utile strumento per verificare e promuovere l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio; a tal fine è auspicabile che l'Ordine di Milano agisca coordinandosi con la commissione di studio "Antiriciclaggio" del Consiglio Nazionale, che ha già predisposto una bozza di questionario. Si evidenzia, peraltro, che l'adozione di procedure per l'invio delle periodiche informazioni alle autorità competenti previste dalla normativa interna appare opportuna nella misura in cui è possibile, allo stato attuale, l'invio delle suddette informazioni. Come precisato nella nota informativa del Consiglio Nazionale n. 25/09, attualmente non vi sono i presupposti per l'invio, da parte degli Ordini, della comunicazione annuale richiesta ai sensi dell'art. 5, co. 3 del D.lgs. n. 231/2007, se non con riferimento ai dati relativi alle iniziative formative in materia di antiriciclaggio promosse dall'Ordine.

Per quanto riguarda il punto n. 4, si osserva che la normativa non precisa se competente alla ricezione e all'invio di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo sia il Consiglio Nazionale ovvero i singoli Ordini territoriali, contenendo l'art. 43 un generico riferimento agli "Ordini professionali". Si ritiene, tuttavia, che l'attribuzione al singolo Ordine della funzione di veicolo delle segnalazioni non appare coerente con il sistema delineato dalla normativa, per evidenti ragioni di efficacia ed efficienza del sistema³. A conferma di ciò, si evidenzia che laddove gli Ordini professionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.lgs. n. 231/2007, siano stati dichiarati, a seguito di apposito provvedimento di legge, competenti a ricevere dagli iscritti le segnalazioni delle operazioni

¹ Vd. nota informativa n. 10 del 4 marzo 2008 recante i seguenti documenti:

- 1) *"Il ruolo degli Ordini professionali alla luce del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231"*, destinato ad una prima informazione agli Ordini professionali, chiamati in causa quali "amministrazioni interessate" che esercitano la vigilanza sui professionisti;
- 2) *"Gli adempimenti per i dottori commercialisti ed esperti contabili alla luce del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231"*, destinato agli iscritti, per una prima informazione sugli adempimenti richiesti;
- 3) Una lettera informativa per la clientela, utilizzabile da parte degli iscritti nei loro studi sia al fine di comunicare ai clienti la disciplina sui trasferimenti di denaro contante o assegni, sia per dare una sintetica informazione sugli obblighi in materia antiriciclaggio imposti ai professionisti.

² Vd. Nota informativa n. 51 del 10 settembre 2008 recante *Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela*, nonché Nota informativa n. 69 del 17 novembre 2009, recante indicazioni su *Scudo fiscale e normativa antiriciclaggio* e, più recentemente, nota esplicativa sulle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in corso di pubblicazione).

³ L'attribuzione della funzione di veicolo delle s.o.s. al Consiglio Nazionale di un Ordine professionale consente, infatti, di individuare un unico soggetto competente a svolgere la suddetta funzione per tutti gli iscritti all'Albo professionale. Diversamente, l'attribuzione ai singoli Ordini territoriali creerebbe, disomogeneità nei comportamenti degli iscritti, che, a seconda dell'ordine di appartenenza, dovrebbero inviare da sé la segnalazione ovvero inoltrarla all'Ordine.

sospette, tale competenza è stata attribuita esclusivamente al Consiglio Nazionale⁴ dell'Ordine e non anche ai singoli Ordini territoriali.

In tal senso, questo Consiglio Nazionale, come altri Ordini professionali, non ha ritenuto opportuno richiedere al legislatore di svolgere la funzione di veicolo delle segnalazioni delle operazioni sospette.

Considerata, peraltro, la rilevanza della questione, **il Consiglio Nazionale ritiene opportuno richiedere, con la presente comunicazione, agli Ordini territoriali di esprimere il proprio parere sulla possibilità che la competenza a svolgere la funzione di veicolo delle segnalazioni sia riconosciuta in capo al singolo Ordine che lo richieda.** Si ritiene, infatti, opportuno acquisire le indicazioni degli Ordini territoriali, al fine di fornire all'Ordine scrivente un orientamento definitivo sulla questione.

Infine, in riferimento al punto n. 6, si conferma la correttezza del comportamento individuato dall'Ordine.

Cordialità



Claudio Siciliotti

⁴ Vd. D.m. Economia e finanze del 27 febbraio 2009 che ha attribuito la competenza di veicolo delle s.o.s. al Consiglio Nazionale del Notariato e il D.m. Economia e finanze del 27 febbraio 2009 che ha attribuito analoga competenza al Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro.

Allegato A

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Milano, 5 novembre 2009

Prot. O.1/09/44/LM/bp

Egr. Dott.
Claudio Siciliotti
Presidente
Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma

e-mail presidenza@cndcec.it

e p.c. Egr. Dott.
Enricomaria Guerra
Consigliere Delegato
Commissione Antiriciclaggio
del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili

e-mail eguerra@studioguerraepartners.it

Richiesta di conferma sul ruolo degli Ordini professionali alla luce del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231 a confronto con la Direttiva 2005/60/CE - del 26 ottobre 2005

La presente richiesta di conferma ha duplice scopo:

- da un lato, ottenere assicurazioni da codesto CNDCEC sul comportamento che lo scrivente Ordine territoriale è tenuto ad adottare in relazione agli adempimenti di controllo e vigilanza sugli iscritti alla luce del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE - del 26 ottobre 2005, soprattutto alla luce del decreto correttivo nel quale il legislatore ha precisato, a proposito dell'obbligo di informazione dell'UIF in seguito alle eventuali violazioni della normativa di cui si abbia notizia, che tale obbligo grava sugli ordini *"nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali"*,
- da l'altro lato, segnalare le difficoltà operative ad ottemperare sulla base di poteri e di mezzi di cui gli Ordini territoriali sono, allo stato, sprovvisti.

Premessa – L'esame della normativa comunitaria.

Come noto, ogni direttiva comunitaria vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La direttiva è obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma lascia spazio all'iniziativa legislativa di ogni Stato cui è diretta: pertanto è obbligatorio il principio e il fine fissato in ambito comunitario (obiettivi minimi), ma lo Stato ha la facoltà di disciplinare la materia obbligata dalla Comunità coi mezzi che ritiene più idonei (c.d. obbligo di risultato).

La libertà dello Stato membro non è, però, assoluta in quanto deve garantire l'effetto voluto dalla Comunità; dunque, come sopra evidenziato, la sua *trasposizione* nell'ordinamento interno deve essere coerente e proporzionata allo scopo voluto dal legislatore comunitario.

La premessa ha, pertanto, lo scopo di sollevare alcuni punti critici del D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231 in correlazione con il testo della III^a Direttiva CE, necessarie ai fini dell'articolazione del richiesto parere.

a) Adempimenti propri dell'Ordine

Il punto centrale di partenza è l'art. 23 della Direttiva (Capo III – Obblighi di segnalazione), che recita:

*1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b)¹, gli Stati membri **possono designare un idoneo organismo di autoregolamentazione²** della professione in questione come autorità cui trasmettere le informazioni **in prima battuta** in luogo dell'UIF. Fatto salvo il paragrafo 2, l'organismo di autoregolamentazione designato trasmette in questi casi le informazioni all'UIF, tempestivamente e senza alcun filtro.*

2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 1 ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza

¹ili iscritti agli Albi professionali.
²ili Ordini professionali.

sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Gli obblighi di segnalazione riguardano le operazioni per le quali gli iscritti sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 22 dir CE).

In tal guisa lo Stato Italiano può designare gli ordini professionali (quale *organismo di autoregolamentazione della professione*), quali destinatari della prima informazione delle segnalazioni sospette, autorità che provvederà successivamente a trasmettere le informazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia).

Sono, dunque, posti a carico dell'Ordine professionale gli adempimenti di segnalazione e, di conseguenza, tutti quegli adempimenti e accorgimenti, che la direttiva prevede in fatto di ricezione, trasmissione e collaborazione con l'UIF (si veda art. 35 dir CE).³ Questo però non significa che l'Ordine diventa automaticamente un'autorità competente ai sensi dell'articolo art. 37 dir CE con incombenze obbligatorie di controllo e vigilanza.

Oltre a quest'obbligo, fatto salvo un leale spirito di collaborazione, l'invio di dati statistici, di promozione dell'uso di procedure consone per prevenire l'uso di denaro proveniente da attività criminose e dal terrorismo, allo stato la direttiva non prevede ulteriori incombenze a carico degli Ordini.

b) Assimilazione dell'Ordine professionale quale "autorità competente" ai fini del controllo e della vigilanza.

La Direttiva separa nettamente le *autorità competenti* dagli *organismi di autoregolamentazione*.

In particolare l'art. 37 della direttiva prevede al 1°, 2° e 5° paragrafo quanto segue:

³ Deve peraltro tenersi in debito conto anche quanto disposto dall'art. 27 della Direttiva in ordine alle misure volte a proteggere i soggetti che segnalano le operazioni sospette. "Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo."

1. Gli Stati membri **impongono alle autorità competenti**, almeno di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi.

2. Gli Stati membri **assicurano** che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, **e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni**.

5. Per quanto concerne le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri **possono consentire** che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte da **organismi di autoregolamentazione**, purché rispettino il paragrafo 2.

Si può agevolmente notare che la separazione è netta e distinta, così come in altre disposizioni della direttiva; gli *organismi di autoregolamentazione*, cioè gli ordini professionali, non sono inclusi nel primo comma né vengono assimilati; quindi l'uso del verbo **imporre** è rivolto, primariamente ed in via cogente, alle autorità competenti.⁴

Ne consegue che gli *organismi di autoregolamentazione* non assumo veste "autonoma" né sono i destinatari, in prima istanza, di assicurare *che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi*. Non sono quindi "autorità competenti".

L'interpretazione si rivela puntuale soprattutto alla luce del 5° paragrafo del citato articolo 37. Qui la disposizione prevede che gli Stati **possono consentire** che **le funzioni** imposte alle *autorità competenti* siano assolte dagli *organismi di autoregolamentazione*. In tal caso, però, gli Stati **devono assicurare** che *organismi di autoregolamentazione* (paragrafo 2, articolo 37):

⇒ dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti;

⁴ In linea generale per "autorità competente" si indica comunemente un'amministrazione pubblica, o un gruppo di amministrazioni pubbliche di uno Stato membro, che ha il potere di intervenire ed incidere direttamente a livello nazionale o locale nella regolamentazione di un determinato settore. Nella direttiva non viene data alcuna definizione di "autorità competente", che dovrebbe quindi desumersi dai principi generali del diritto comunitario e dalla lettura combinata degli articoli della direttiva stessa. Resta che attualmente, in Italia, la nostra professione è sottoposta al presidio del Ministero della giustizia che, ai fini della direttiva esercita l'alta vigilanza in quanto autorità competente; gli ordini territoriali non sono, quindi, *autorità competenti e nemmeno* autorità interessate.